

12 verifiche amministrative presso gli Organi delle procedure stesse, quantificando in milioni 267 l'ammontare delle contribuzioni previdenziali complessivamente omesse e per le quali dovrà essere attivato il recupero nei modi di legge a cura della funzione competente.

Per quanto attiene alle sanzioni civili, poichè ai sensi dell'art. 4 della legge 48/1988 le stesse devono esseré calcolate in percenale al momento del pagamento dei contributi, non si possono fornire elementi.

TAVOLA 11 - COMPARAZIONE BILANCI DAL 1975 AL 1995

ANNO	AZIENDE ISPEZIONATE	AZIENDE ISCRITTE	AZIENDE ANNULLATE	DIRIGENTI ISCRITTI	DIRIGENTI ANNULLATI	CONTRIBUTI ACCERTATI (in milioni)
1975	21	1	-	5	1	74
1976	216	19	6	67	34	781
1977	227	18	9	38	25	801
1978	464	29	12	98	40	1.874
1979	549	10	6	51	71	1.983
1980	382	8	12	136	70	2.016
1981	404	16	3	199	51	3.880
1982	386	72	12	860	73	11.536
1983	399	66	8	1.018	59	21.023
1984	328	63	4	421	38	16.553
1985	276	65	8	614	53	15.556
1986	269	70	6	417	55	10.517
1987	193	15	7	174	72	4.650
1988	340	37	8	281	32	21.430
1989	474	27	6	519	26	42.179
1990	538	18	5	400	16	73.382
1991	601	35	6	599	34	76.566
1992	511	11	2	481	15	87.942
1993	246	10	3	175	33	5.813
1994	160	4	1	107	38	24.386
1995	172	14	9	86	53	22.869

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Nel corso dell'esercizio 1995, l'ammontare complessivo degli esborsi per prestazioni previdenziali a carico della gestione ha raggiunto la cifra di milioni 4.245.360, con un incremento del 17,21% rispetto alle uscite del precedente anno, che sono state pari a milioni 3.621.871.

Completa l'esborso specifico l'importo di 501 milioni, relativo al pagamento delle pensioni a carico della Cassa Nazionale Previdenza Marinara che, come noto, versa all'Istituto i pari controvalori.

La consistente lievitazione della spesa è da attribuirsi, principalmente, al notevole numero di pensioni liquidate rispetto al 1994 determinato non solo dalla eliminazione totale dell'arretrato esistente, ma anche dalla maggiore base retributiva sulla quale sono state calcolate, nel corso del 1995, le prestazioni pensionistiche.

Per quanto riguarda gli aumenti da corrispondere sulle pensioni a titolo di perequazione automatica disciplinati dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il successivo Decreto Ministeriale 20 novembre 1994 ha fissato in via definitiva la misura percentuale da applicare alle pensioni per l'anno 1995 aumentando al 4,00% l'aliquota calcolata provvisoriamente nella misura del 3,50%, a decorrere dall'1 novembre 1994.

Il conguaglio dello 0,5% derivante dallo scostamento tra il valore della percentuale di variazione preventivamente determinato, già applicato sulle prestazioni pensionistiche con il ruolo di novembre 1994, e quello effettivamente accertato, è stato liquidato nel mese di maggio del corrente anno.

Successivamente, l'art.14 della legge 23.12.1994 n. 724, ha stabilito che il termine di novembre di ogni anno, fissato precedentemente dal decreto legislativo 30.12.1992 n.503, doveva essere differito al 1° gennaio successivo. Per questo motivo, non sono stati predisposti, per l'anno in corso, aumenti da corrispodere a tale titolo.

I pensionati sono stati informati delle disposizioni applicative sia mediante la diffusione di circolari, sia con l'invio di comunicazioni contenenti copie dei relativi conteggi.

L'analisi della spesa per prestazioni previdenziali, pari a milioni 4.245.360 erogata nell'anno 1995, evidenzia le seguenti partite (in milioni di lire):

- rate di pensione di competenza	
dell'esercizio	4.132.027
- rate di pensione di competenza	
di esercizi precedenti	113.322
- maggiorazione per carichi	
familiari	<u>11</u>
TOTALE	<u>4.245.360</u>

L'afflusso delle domande di pensionamento pervenute nel 1995 è stato caratterizzato da una sensibile flessione delle stesse pari al 40,07% e risulta così ripartito:

	numero	percentuale
- pensioni di vecchiaia	568	13,58
- pensioni di anzianità	2.107	50,37
- pensioni di invalidità	300	7,17
- pensioni ai superstiti	220	5,26
- pensioni di reversibilità	870	20,80
- pensionamento anticipato (*)	118	2,82
TOTALE DOMANDE	<u>4.183</u>	<u>100,00</u>

Nell'anno 1994 le domande furono 6.980.

Diversificato, invece, l'andamento delle liquidazioni disposte nell'esercizio che ha registrato tuttavia, un forte aumento globale del 30,66% così distribuito:

	numero	percentuale
- pensioni di vecchiaia	819	12,05
- pensioni di anzianità	4.354	64,05
- pensioni di invalidità	284	4,18
- pensioni ai superstiti	187	2,75
- pensioni di reversibilità	803	11,81
- assegni di prepensionamento	6	0,09
- pensionamento anticipato (*)	345	5,07
TOTALE LIQUIDAZIONI	<u>6.798</u>	<u>100,00</u>

Nell'anno 1994 le liquidazioni furono 5.203.

(*) L. 23.7.1991, n.223; L. 27.3.1992, n. 257; L. 17.5.1993, n. 236; L. 19.7.1994, n. 451; L. 27.10.1994, n. 598.

Si sono registrate nel 1995 n. 1.543 cessazioni di prestazioni, così suddivise:

	numero	percentuale
- pensioni di vecchiaia	500	32,41
- pensioni di anzianità	335	21,71
- pensioni di invalidità	93	6,03
- pensioni ai superstiti	132	8,55
- pensioni di reversibilità	384	24,89
- pensionamento anticipato (*)	7	0,45
TOTALE PENSIONI CESSATE	1.451	
- assegni di prepensionamento	92	5,96
TOTALE CESSAZIONI	1.543	100,00

Nel 1994 le cessazioni furono 1.354.

Tale ultima rappresentazione evidenzia il numero delle pensioni la cui erogazione, alla data del 31 dicembre 1995, risulta sospesa.

La sospensione della prestazione può essere causata:

- per le pensioni di vecchiaia : dal decesso del titolare;
- per le pensioni di anzianità: dal decesso del titolare o dalla ripresa dell'attività lavorativa subordinata;

(*) Legge 23.7.91, n.223; legge 27.3.92, n.257; legge 17.5.93, n.236; legge 19.7.94, n.451; legge 27.10.94, n.598.

- per le pensioni di invalidità: dal decesso del titolare, dal venir meno della causa invalidante o dalla ripresa dell'attività lavorativa con qualifica di dirigente industriale;
- per le pensioni ai superstiti e reversibilità: dal decesso del beneficiario;
- per gli assegni di prepensionamento: dal decesso del titolare o dal verificarsi delle condizioni giuridiche necessarie per la trasformazione di tali prestazioni nelle forme tipiche di pensionamento ordinario.

A seconda delle cause accennate, le pensioni sospese possono essere trasformate, in un'epoca successiva (con l'acquisizione della documentazione idonea a farne mutare la categoria) in pensioni indirette o in pensioni eliminate ovvero in pensioni sospese in attesa dell'evento che dia nuovamente titolo al ripristino della prestazione (pensionato di anzianità che risolve il rapporto di lavoro intrattenuto dopo la data di ingresso in pensione).

Nel corso del 1995, si è verificata una forte flessione delle domande di pensione dovuta principalmente agli effetti derivanti dalla legge di "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

Infatti, l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n.335, ha posto termine al regime speciale della sospensiva nella liquidazione delle pensioni di

anzianità nonché alla validità dei successivi provvedimenti derogatori allo stesso (legge 14 novembre 1992 n. 438; legge 23 dicembre 1994 n.724; decreto legge 30 giugno 1995 n. 262).

Dal 1° settembre 1995, è iniziato un nuovo regime a decorrenze prefissate, rispetto alle quali sono state confermate solo alcune delle deroghe preesistenti, caratterizzato dal requisito contributivo connesso all'età anagrafica del dirigente. Ne è conseguito un sostanziale differimento della decorrenza della pensione rispetto alla data del perfezionamento dei 35 anni di contribuzione.

Inoltre, è utile far rilevare che le decorrenze stabilite dalla legge di riforma n. 335/95, non sono state considerate come date perentorie ma come termini iniziali a decorrere dai quali gli interessati, in possesso dei requisiti descritti, hanno potuto accedere alla pensione.

L'incidenza dell'esborso relativo alle pensioni di anzianità liquidate nel 1995, sul totale delle uscite per pensioni, è comunque salita dal 49,00%, del 1994, al 49,82%, del 1995.

Nel medesimo arco temporale, si evidenzia la persistente flessione del numero delle pensioni di vecchiaia liquidate: dalle 1.188 del 1994 alle 819 del 1995.

Di andamento discontinuo, invece, le variazioni percentuali nelle liquidazioni delle pensioni di

invalidità, ai superstiti e di reversibilità, come di seguito rilevabile:

Superstiti

Anno 1994 = n. 168

decremento dell'11,31%

Anno 1995 = n. 187

Invalidità

Anno 1994 = n. 311

decremento dell'8,68%

Anno 1995 = n. 284

Reversibilità

Anno 1994 = n. 856

decremento del 6,19%

anno 1995 = n. 806

E' utile ricordare, che la Legge n. 193/1984 ha introdotto, nella disciplina del prepensionamento, l'importante beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva - fino ad un massimo di dieci anni - in sede di liquidazione dell'assegno di prepensionamento.

Ne deriva, per tutte le posizioni di tale specie accese dopo l'entrata in vigore del provvedimento, un maggior onere, a totale carico della gestione, che si ripercuote nel futuro, anche in sede di trasformazione di detta provvidenza nelle prestazioni pensionistiche ordinarie, con esclusione della sola pensione di anzianità.

In sostituzione del citato assegno, la legge 23 luglio 1991, n. 223, ha introdotto un trattamento di pensione anticipata che risulta innovativo in relazione all'onere, prevedendo la partecipazione dell'azienda in misura del 50%.

L'indirizzo del legislatore è ormai orientato a favorire il pensionamento anticipato dei dirigenti appartenenti alle aziende in stato di crisi, impegnate in processi di ristrutturazione o di riconversione.

Uno dei settori destinatari di tali provvedimenti è quello che comprende le aziende che utilizzano o estraggono amianto.

L'onere contributivo e l'anticipazione delle rate di pensione, sono a totale carico della gestione pensionistica INPDAI (L. 27 marzo 1992, n. 257).

Per le società del gruppo ENI, invece, l'onere contributivo e previdenziale è a totale carico delle società stesse (L. 15 luglio 1993, n. 236). Con tale provvedimento, sono prorogate per il periodo 1994-96, le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato del personale navigante e amministrativo del Gruppo FINMARE, LLOYD TRIESTINO, con le stesse modalità di attuazione della Legge 5 maggio 1989, n. 160.

Per i dirigenti delle imprese appartenenti al gruppo ALITALIA, la legge 19 luglio 1994, n. 451, prevede un aumento dell'anzianità convenzionale di cinque anni sia nell'ipotesi di pensionamento

anticipato di anzianità che di vecchiaia, il cui onere contributivo e l'anticipazione delle rate di pensione è a totale carico della gestione pensionistica INPDAI.

Infine, la legge 27 ottobre 1994 n. 598, prevede, per i dirigenti delle società controllate dall'EFIM, in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva, una maggiorazione della stessa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e comunque non superiore a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 se donne. Possono inoltre beneficiarne i lavoratori che, sino alla data del 30 giugno 1996, abbiano compiuto i 55 anni se uomini e 50 se donne, che possano far valere i requisiti contributivi minimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e non più di 30 anni di anzianità contributiva. Agli stessi, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55, se donne.

Le società sono tenute a corrispodere all'Istituto, una somma mensile pari all'importo della pensione anticipata.

L'importo complessivo delle prestazioni di cui all'art.6 della legge 15 aprile 1985, n.140, pari a L.2.670.549.503, è compreso nella categoria V delle

spese, al capitolo 1.05.03, del rendiconto finanziario.

Per le opportune valutazioni, seguono ora i tradizionali raffronti in tavole prospettiche e riepilogative.

**TAV.12 - DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE NEL
PERIODO 1987/1995**

CATEGORIA	ANNO DI PRESENTAZIONE								
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
VECCHIAIA	1.030	897	1.180	1.344	1.444	2.273	1.282	722	568
INVALIDITA'	206	194	133	228	255	338	421	442	300
ANZIANITA'	1.450	1.208	1.454	1.984	2.367	.530(2)	2.412	4.301	2.107
SUPERSTITI	236	292	386	335	231	250	220	236	220
REVERSIBILITA'	650	594	588	653	755	726	880	1.001	870
TOTALE PENSIONI	3.572	3.185	3.741	4.544	5.052	7.117	5.215	6.702	4.065
PREPENSION. (1)	311	317	287	256	204	12	3	-	-
PENSION.ANTIC. (3)	-	-	-	-	-	-	109	278	118
TOTALE PRESTAZIONI	3.883	3.502	4.028	4.800	5.256	7.129	5.327	6.980	4.183

(1) Articolo 17 legge 23 aprile 1981, n. 155 e legge 26 febbraio 1962, n. 54.

(2) In tale categoria sono comprese anche n. 363 domande di pensione ex legge 23 luglio 1991, n. 223.

(3) Legge 23 luglio 1991, n. 223, L. 27 marzo 1992, n. 257, L. 15 luglio 1993, n. 236, L. 19 luglio 1994, n.451 e L. 27 ottobre 1994, n. 598.

**TAV.13 - DOMANDE DI PENSIONE LIQUIDATE NEL
PERIODO 1987-1995**

CATEGORIA	ANNO DI LIQUIDAZIONE								
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
VECCHIAIA	1.100	1.168	1.128	1.331	1.479	1.563	1.856	1.188	819
INVALIDITA'	164	175	125	139	221	249	338	311	284
ANZIANITA'	1.342	1.517	1.369	1.620	2.052	(2)2.890	2.275	2.555	4.354
SUPERSTITI	229	176	360	188	230	194	206	168	187
REVERSIBILITA'	602	602	599	655	582	(3)619	884	856	803
TOTALE PENSIONI	3.437	3.638	3.581	3.933	4.564	5.515	5.560	5.078	6.447
PREFENSION. (1)	322	333	310	256	174	104	23	16	6
PENSION.ANTIC. (4)	-	-	-	-	-	-	317	109	345
TOTALE PRESTAZIONI	3.759	3.971	3.891	4.189	4.738	5.619	5.899	5.203	6.798

(1) Articolo 17 legge 23 aprile 1981, n.155 e legge 26 febbraio 1962, n.54.

(2) Di cui 172 per "trattamento di anzianità" ex Legge 23 luglio 1991, n. 223.

(3) Di cui 1 per "trattamento di anzianità reversibile" ex Legge 23 luglio 1991, n. 223.

(4) L. 23 luglio 1991, n. 223, L. 27 marzo 1992, n. 257, L. 15 luglio 1993, n. 236, L. 19 luglio 1994, n.451, L. 27 ottobre 1994, n. 598.

**TAV.14 - PENSIONI IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 1995 DISTINTE PER
CATEGORIE, NUMERO ED INCIDENZA PERCENTUALE**

CATEGORIA DI PENSIONE	MOVIMENTO DELLE PENSIONI NEL 1995							
	PENSIONI IN VIGORE AL 31.12.1994		ELIMINATE O SOSPENSE NEL 1995		ACCESE NEL 1995		PENSIONI IN VIGORE AL 31.12.1995	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
VECCHIAIA	18.690	30,79	500	32,41	819	12,05	19.009	28,82
INVALIDITA'	2.665	4,39	93	6,03	284	4,18	2.856	4,33
ANZIANITA'	24.127	39,75	335	21,71	4.354	64,05	28.146	42,68
SUPERSTITI	4.998	8,24	132	8,56	187	2,75	5.053	7,66
REV. VECCHIAIA	5.600	9,23	211	13,67	344	4,99	5.733	8,69
REV. INVALIDITA'	1.379	2,27	38	2,46	90	1,32	1.431	2,17
REV. ANZIANITA'	2.071	3,41	130	8,43	360	5,29	2.301	3,49
PREPENSIONAM.	564	0,93	92	5,96	6	0,09	478	0,72
PENSION. ANTIC.	595	0,98	7	0,45	345	5,07	933	1,42
REV. PENS. ANTIC.	7	0,01	5	0,32	9	0,21	11	0,02
TOTALE	60.696	100,00	1.543	100,00	6.798	100,00	65.951	100,00

TAV. 15 - SPECIFICA DEGLI ESBORSI ED INCIDENZA PERCENTUALE DELLE PRESTAZIONI NELL'ANNO 1995 (in milioni di lire)

CATEGORIA DI PENSIONE	RATE		RATE DI ESERCIZI		MAGGIORAZIONI		TOTALE	
	DELL'ESERCIZIO		PRECEDENTI		CARICHI FAMIL.			
	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
VECCHIAIA	1.332.867	32,26	29.792	26,29	9	81,82	1.362.668	32,10
INVALIDITA'	171.316	4,15	8.862	7,82	2	18,18	180.180	4,25
ANZIANITA'	2.051.620	49,65	63.328	55,88	—	—	2.114.948	49,82
SUPERSTITI	167.399	4,05	5.111	4,51	—	—	172.510	4,06
REV. VECCHIAIA	167.868	4,06	816	0,72	—	—	168.684	3,97
REV. INVALIDITA'	40.930	0,99	510	0,45	—	—	41.440	0,98
REV. ANZIANITA'	86.338	2,09	725	0,64	—	—	87.063	2,05
PREPENSIONAM.	33.787	0,82	283	0,25	—	—	34.070	0,80
PENSION. ANT.	79.466	1,92	3.830	3,38	—	—	83.296	1,96
REV. PENS. ANT.	436	0,01	65	0,06	—	—	501	0,01
TOTALE (*)	4.132.027	100,00	113.322	100,00	11	100,00	4.245.360	100,00

(*) All'importo per l'anno 1995, pari a milioni 4.245.360, vanno sommati milioni 501 relativi alla Cassa Nazionale della Previdenza Marinara. Il totale complessivo assomma a milioni 4.245.861 pari alla somma dei capitoli 1, 2 e 3 della categoria V delle spese per prestazioni istituzionali del Rendiconto Finanziario (pag. 7 del fascicolo).